

## LINEE GUIDA ITER RELATIVO AL PROCEDIMENTO 492 BIS CPC E SUCCESSIVO PIGNORAMENTO (MOBILIARE E PRESSO TERZI)

Realtà di Reggio Emilia e normativa Cartabia vigente.

- 1) Dal 15 SETTEMBRE 2023 di attivazione presso L'UNEP di REGGIO EMILIA del servizio di accesso diretto alle banche dati DA PARTE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO ex art. 492 bis cpc, per la ricerca telematica dei beni da pignorare. ACCESSO E PAGAMENTI PER RICHIESTA art. 492 bis cpc: l'UNEP comunicava che la richiesta di accesso alle banche dati NON doveva essere più corredata da una marca del valore di € 3,92, ma si doveva pagare allo sportello – consegna in cartaceo - solo i DIRITTI per la somma di € 6,71, in contanti (poi successivamente è stata data la possibilità di pagamento tramite bonifico bancario con le coordinate fornite dall'UFFICIO UNEP DI RE SUL SITO DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA, PAGINA DEDICATA ALL'UNEP: Bper iban: IT 86 N 0538712805000000775438), CONTRIBUTO **UNIFICATO:** di euro 43,00 a mezzo di PAGOPA intestato al Ministero o al Tribunale competente (RACCOMANDAZIONE: non si possono fare pagamento cumulativi, rispetto al contributo unificato di € 43,00 con PAGOPA, perché queste somme aggiuntive verranno perdute dal soggetto pagante e non potranno più essere recuperate).
- 2) LA RICHIESTA DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI IN VIA TELEMATICA E' ANCORA MOLTO PROBLEMATICA: la Consolle Ministeriale dove operano gli Ufficiali Giudiziari – mi si riferisce che presenta delle criticità: in particolare quando la procedura è a pagamento (cioè quando non ci sono le esenzioni per la natura del procedimento esecutivo, che avvengono per le difese d'ufficio e per i crediti relativi al patrocinio a spese dello stato; mentre per CREDITI DI LAVORO E FAMIGLIA non ci sono i diritti di cui alla somma 6,71, ma solo il contributo unificato di € 43,00).

C'è una difficoltà a caricare i pagamenti effettuati (il sistema o non li fa caricare o vengono caricati sul sistema erroneamente, da chi fa richiesta tramite consolle). Il sistema non è "dialogante", cioè: la Consolle Ministeriale dell'Ufficiale Giudiziario relativa agli adempimenti di cui all'iter 492 bis cpc, non consente di interagire con la consolle dell'Avvocato che effettua la richiesta (almeno questo è quanto ho capito io parlando con UNEP di Reggio Emilia).

Ho visto di persona che le richieste telematiche effettuate (con inserimento delle prove di pagamento) danno errori bloccanti e sono spesso rifiutati dal sistema

Si consiglia ancora di fare la richiesta 492 bis cpc allo sportello con obbligo di iscriversi tramite prenotalex (in caso di mancato funzionamento prenotalex, cosa già accaduta, abbiamo già concordato con UNEP di Reggio Emilia, di scrivere una e-mail a unep.tribunale.reggioemilia@giustizia.it), mentre per la RESTITUZIONE ATTI per iter 492 bis cpc c'è la disponibilità alla consegna senza utilizzare "prenotalex". In particolare:

se la richiesta ex art. 492 bis cpc è allo sportello UNEP di Reggio Emilia - con appuntamento mediante "prenotalex" come per richiesta di notifica atti, pignoramenti e sfratti - all'atto della predetta richiesta dovrà essere effettuato il pagamento dei diritti per la somma di € 6,71



in contanti (o presentazione copia bonifico già indicato) e con la presentazione della copia di avvenuto pagamento del contributo unificato di € 43,00 (si raccomanda di effettuare quest'ultimo pagamento mediante "PAGOPA" intestato al Tribunale competente o al Ministero, altrimenti c'è il rischio di effettuare due volte il pagamento richiesto se si paga a destinatario diverso da quelli indicati).

CANCELLAZIONE: Si raccomanda la cancellazione con il "prenotalex" se per sopraggiunte cause di forza maggiore gli utenti prenotati non potranno presentarsi agli sportelli UNEP, in modo da lasciare il posto a coloro che hanno necessità di accedere al servizio, ma non lo possono fare per mancanza di posti disponibili.

- RESTITUZIONE ATTI L'Ufficio Unep di Reggio Emilia, al fine di garantire e di soddisfare le richieste dell'utenza e solo per quanto attiene il procedimento ex art. 492 <u>bis cpc</u> riceverà gli atti oltre il normale orario di presentazione/accettazione atti, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì (ad eccezione dei prefestivi e degli ultimi tre giorni del mese, e tassativamente nei seguenti orari: 11.30 12.30), anche la restituzione del verbale.
- 3) La PROBLEMATICA DELLE RICHIESTE di accesso EX ART. 492 BIS CPC: DECORSO TERMINI PER LA SOSPENSIONE DEL PRECETTO (90 GG.ex art. 481 cpc non soggetti a sospensione feriale) A SEGUITO DELL'ISTANZA 492 BIS CPC (i termini di sospensione del precetto decorrono DAL MOMENTO IN CUI PERVIENE L'ISTANZA DI RICERCA BENI EX ART. 492 BIS CPC COMMA 3 CPC E FINO ALLA COMUNICAZIONE DEL PROCESSO VERBALE di RICERCA BENI, poi il creditore dalla comunicazione ha 10 giorni di tempo per fare la scelta dei beni se ci sono più beni altrimenti se c'è un solo credito o un solo bene il creditore non deve fare nessuna scelta e procede a pignorare unico bene o credito, a meno che il crediotore dica di non procedere).

ACCESSO VIA PEC: i termini NON SI SOSPENDONO DAL MOMENTO IN CUI L'AVVOCATO INVIA TITOLO, PRECETTO E RICHIESTA VIA PEC (TRA L'ALTRO LA PEC DELL'UNEP E' GENERICA PER UNA SERIE DI ATTIVITA' E VI E' ANCHE IL RISCHIO CHE L'UFFICIALE NON LA VEDA), LA PEC NON E' UNO STRUMENTO PREVISTO DALLA NORMATIVA CARTABIA PER LA RICHIESTA EX ART. 492 BIS CPC CHE DOVREBBE AVVENIRE TRAMITE SISTEMA E CONSOLLE. PER QUESTO LA PEC ANCHE QUANDO DA LA CONSEGNA DELLA TRASMISSIONE DI TITOLO PRECETTO E RICHIESTA NON SOSPENDE I TERMINI, CHE VENGONO SOSPESI DALLA DATA DI REGISTRAZIONE DELL'ISTANZA DA PARTE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO (che avviene soltanto la consegna materiale della richiesta e del titolo con precetto, o "brevi manu" o "per posta raccomandata").

4) ISTANZA EX ART. 492 BIS CPC: l'istanza all'Ufficiale Giudiziario per la ricerca dei beni da pignorare (che l'Ufficiale Giudiziario fa in via telematica, secondo le modalità che diremo) deve contenere anche la e-mail ordinaria (e NON SOLO LA PEC), ai fini dell'art. 547 cpc. L'ufficiale giudiziario comunica il processo verbale relativo alle risultanze della ricerca.



- 5) ITER SUCCESSIVO DEL 492 BIS CPC: IN BASE ALL'ART. 492 BIS CPC L'Ufficiale Giudiziario ha il compito di ricercare TELEMATICAMENTE ("mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni in particolare nell'anagrafe tributaria") i beni da sottoporre a pignoramento con una richiesta all'Agenzia delle Entrate competente che comunica l'esito della ricerca effettuata all'Ufficiale Giudiziario che redige il verbale dell'esito della stessa (QUI SI VUOLE SPECIFICARE CHE L'UFFICIALE GIUDIZIARIO NON HA ALCUNA INTERLOCUZIONE CON UNA PERSONA FISICA PER EFFETTUARE LA RICERCA MA SI TROVA AD INSERIRE DEI DATI RICHIEDENDO ad un SISTEMA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE).
- a) COME AVVIENE LA RICERCA TELEMATICA: l'Ufficiale Giudiziario entra nel sistema messo a disposizione dall'agenzia delle entrate e redige un verbale CREATO "IN AUTOMATICO" DAL SISTEMA, mediante l'inserimento di dati: richiesta degli atti del registro; dei modelli reddituali (dichiarazione dei redditi, che non sempre ci sono); elenco dei beni che vengono importati dal sistema)
- b) Qualora dalla ricerca effettuata l'Ufficiale Giudiziario trovasse un solo bene mobile o un solo credito da pignorare <u>quest'ultimo è obbligato d'ufficio a procedere con il pignoramento di</u> quel bene o di quel credito (interpretazione letterale che fa UNEP di Reggio Emilia);
- c) Qualora, invece, dalla ricerca effettuata risultassero più beni mobili e/o più crediti da pignorare l'Ufficiale Giudiziario comunicherà al creditore all'indirizzo PEC o E-MAIL dell'Avvocato che lo rappresenta allegando il modulo (doc. 1 allegato) con l'onere da parte del creditore/procuratore istante di scegliere se procedere a pignoramento e su quali beni. L'Avvocato comunicherà la relativa scelta di crediti / beni mobili da pignorare fino alla concorrenza di quanto dovuto dal debitore (termini da rispettare ex art. 155 ter disp. att. cpc: Il creditore entro 10 giorni dalla comunicazione indica all'Ufficiale Giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione, in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.), mediante la trasmissione dell'apposito modulo compilato all'Ufficiale Giudiziario
- d) L'Ufficiale Giudiziario ricevuto il modulo allegato con la scelta dei beni da pignorare, secondo l'ipotesi b), procederà alla redazione del pignoramento presso il debitore o presso terzi, sulla base delle indicazioni dell'Avvocato istante.
- e) Una volta eseguito il pignoramento l'Ufficiale Giudiziario, restituirà il verbale di pignoramento eseguito ed i titoli all'Avvocato istante.
- f) L'Avvocato del creditore una volta ritirato il pignoramento ed il titolo/i procederà ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 543 c.p.c. (iscrizione a ruolo, poi il G.E. fisserà l' udienza con notifica della citazione a debitori e a terzi pignorati e ordine dichiarazione del terzo) nei termini di legge dalla consegna.
- g) La data del pignoramento presso terzi verrà fissata dal Giudice dell'Esecuzione competente.
- 6) ISCRIZIONE A RUOLO DEL PIGNORAMENTO CON ISTANZA EX ART. 492 BIS CPC: Una volta notificato il pignoramento, l'Ufficiale Giudiziario restituisce il processo verbale, il titolo esecutivo ed il precetto al procuratore costituito del creditore procedente. In questa fase della procedura il TERZO NON E' PIU' TENUTO A FARE LA DICHIARAZIONE DEL TERZO (perché il verbale ex art. 492 bis cpc non prevede la dichiarazione di terzo quindi il



creditore procedente può NON sapere le sorti del credito o dei beni trovati, se ci sono ancora oppure no: dovrà quindi iscrivere a ruolo accettando il rischio di non trovare nulla e, comunque, dovrà pagare il compenso per l'attività dell'Ufficiale Giudiziario) Tale avviso del terzo dovrà essere invece contenuto nella fissazione udienza emesso dal Giudice che, tuttavia, è solo successivo alla iscrizione a ruolo.

Dalla data della restituzione del pignoramento al procuratore del creditore procedente decorre il termine per iscrivere a ruolo.

Per questa fase, la Riforma Cartabia ha introdotto uno specifico obbligo di allegazione per il creditore. Infatti, il pignoramento deve contenere l'istanza 492 bis e l'indicazione della data di deposito della stessa, l'autorizzazione del Presidente del Tribunale ove richiesta, l'indicazione della data di comunicazione del processo verbale redatto dall'Ufficiale Giudiziario all'esito delle ricerche telematiche, ovvero, nel caso della mancanza dei presupposti dell'istanza la comunicazione dell'Ufficiale Giudiziario di non aver eseguito alcuna ricerca o il provvedimento di rigetto del Presidente del Tribunale. Questo, anche al fine di calcolare correttamente tutti i nuovi termini della procedura, compreso anche il termine di scadenza del precetto, tenendo conto anche del periodo di sospensione per lo svolgimento dell'attività di ricerca telematica dei beni da pignorare. Riveste notevole importanza la precisione con cui si svolge tutta l'attività di ricerca dei beni da pignorare a partire dall'invio dell'istanza fino alla comunicazione del verbale di ricerca (anche per evitare opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc).

È bene ricordare, infine, che con riguardo al pignoramento presso terzi, la procedura di cui all'art. 492 bis c.p.c. non prevede l'obbligo in capo al creditore, ai sensi dell'art. 543, comma 5, c.p.c., di notificare al debitore e al terzo l'avviso di iscrizione a ruolo della procedura entro la data indicata in citazione. Sarà, infatti, sufficiente che il creditore notifichi il decreto di fissazione udienza emesso dal Giudice e depositi le relative prove di notificazione all'interno del fascicolo telematico.

## Le spese della procedura ed i compensi dell'Ufficiale Giudiziario

Infine, un ultimo cenno merita anche la questione relativa agli onorari che spettano all'avvocato per la ricerca telematica dei beni da pignorare. Infatti, sebbene non sia previsto un compenso ad hoc per la procedura ex art. 492 bis c.p.c., l'avvocato potrà chiedere la liquidazione degli onorari di cui al D.M. 55/2014 in base



al tipo di pignoramento che andrà ad intraprendere all'esito dell'istanza 492 bis c.p.c.,

Una peculiarità che merita di essere qui menzionata riguarda la questione dei compensi liquidabili in favore dell'Ufficiale Giudiziario. Tale fattispecie è disciplinata dall'art. 122, co. 2, DPR 122/1959, il quale prevede una serie di percentuali, a seconda dell'importo pignorato, che devono essere calcolate sulle somme assegnate o sul ricavato dalla vendita dei beni e che permettono di determinare il quantum da corrispondere all'Ufficiale Giudiziario a titolo di compenso.

Il Compenso dell'Ufficiale Giudiziario per l'attività di cui al procedimento ex art. 492 bis cpc è dovuto (ovviamente nel caso di iscrizione a ruolo quando il procedimento si trova sub iudice) anche nel caso in cui non vi sia assegnazione di alcun bene / alcuna somma al creditore procedente (o perché vi è stata successiva rinuncia del creditore dopo iscrizione a ruolo o anche a seguito di estinzione per altra causa), posto che si tratta di un compenso dovuto in base alla legge e che è soggetto a tassazione, per cui il Giudice dell'esecuzione è obbligato alla liquidazione, pena una responsabilità per danno nei confronti dell'erario. (un creditore ha fatto opposizione ex art. 617 cpc ad una liquidazione di compenso dell'Ufficiale Giudiziario e con declaratoria di estinzione del procedimento per rinuncia da parte del creditore perché il credito/bene trovato era di un valore che non copriva il credito vantato e la prosecuzione era antieconomica, ma il compenso dell'Ufficiale Giudiziario è comunque dovuto). Solo nei casi di atto esenti il Giudice prepara il "mandato di pagamento" a vantaggio dell'Ufficiale Giudiziario, quale compenso che verrà pagato dallo Stato.

Reggio Emilia 27 giugno 2024 Avv. Raffaella Pellini (Consigliera COA di Reggio Emilia)